

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 146

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, ACHILLI, CRESCO, COLUCCI, SALADINO, SEPIA, FELISETTI, ALBERINI

Presentata il 26 giugno 1979

Modifiche al Capo X del codice civile in ordine alla disciplina del contratto di agenzia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del Capo X del Titolo III del quinto libro del codice civile, dedicato alla disciplina del contratto di agenzia, è da tempo matura anche alla luce della esperienza che, nel campo dei rapporti sociali ed economici, si è venuta sviluppando, con particolare riguardo al sistema della distribuzione dei beni e dei più generali temi dell'organizzazione del mercato in questi ultimi anni.

Tale evoluzione, che si rispecchia in nuovi istituti o nelle continue specificazioni di quelli esistenti, quali sono disciplinati negli accordi economici collettivi, nella giurisprudenza e talvolta nella stessa legislazione, non ha ancora avuto riflessi sul riordinamento del codice civile dal quale si è così spesso derogato nella stipula degli accordi economici collettivi.

Il primo concetto da chiarire è quello della « autonomia » adeguandolo alle differenti situazioni dello sviluppo sociale, alle diverse condizioni dei rapporti sociali di produzione, tenendo, tra l'altro, conto anche delle esperienze straniere, nonché delle direttive della Comunità economica europea.

Si tratta cioè di definire un concetto di autonomia non formale che sottragga il rapporto preponente-agente a fenomeni di imposizione per definire il ruolo dell'agente come operatore che, in condizioni di autonomia e di parità, realizza un accordo col proprio preponente.

Di qui l'esigenza, anche in considerazione di una realtà sociologicamente molto contraddittoria ed eterogenea, di una disciplina legislativa, quale quella che presentiamo, il più possibile ricca di

clausole generali atte ad assicurare alla nuova regolamentazione il più ampio respiro con necessari vasti rinvii tanto alla dinamica della contrattazione collettiva, quanto a possibilità di giudizio di carattere equitativo. In questo quadro un sereno bilanciamento degli interessi tipici, antagonisticamente contrapposti, del contratto di agenzia (quello del preponente e quello dell'agente) è nella proposta di legge, tale da tener presente, sul versante che riguarda gli agenti, la necessità di incentivare e di premiare lo spirito organizzativo e la capacità inventiva che si richiede al lavoro autonomo professionale. Ciò al fine di evitare, anche nell'interesse del preponente, che l'agente scada a puro e semplice momento di meccanica diffusione e distribuzione di prodotti altrui, ma divenga un vero operatore economico con capacità produttiva e potenzialità di crescere e far crescere, anche attraverso il dinamismo e l'opera di chi lo promuove e lo incrementa, il volume generale degli affari.

Può ricordarsi a questo proposito il paragrafo 84 del codice di commercio tedesco secondo il quale, il rappresentante di commercio è « colui che, in qualità di esercente indipendente, è stabilmente incaricato di negoziare affari per un altro imprenditore o di concluderli in suo nome ».

Per quello che riguarda il nostro paese, già l'articolo 1 dell'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974 nonché l'articolo 1 dell'accordo economico collettivo del 18 gennaio 1977 (per gli agenti, rispettivamente di imprese industriali e commerciali) ribadendo la « forma autonoma e indipendente » dello svolgimento dell'incarico, sottolineano che « le istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'articolo 1746 devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante ». Analoga impostazione è data dall'articolo 1 dell'accordo 28 febbraio 1975 per le imprese aderenti alla CONFAPI.

Assai più specifica, perché contiene indicazione anche riguardo alle eventuali caratteristiche imprenditoriali dell'agente e

sul rapporto di sub-agenzia, la definizione che si legge nell'articolo 2, secondo comma, del « progetto preliminare di proposta » di direttiva comunitaria relativa all'armonizzazione dei diritti di agenti e rappresentanti: « l'indipendenza dell'agente o rappresentante di commercio è caratterizzata essenzialmente dalla assenza di ogni legame di subordinazione nei confronti del preponente ».

L'agente pertanto, appare chiaro, organizza liberamente la propria attività e dispone liberamente del proprio tempo. Può assumere sia dei viaggiatori o piazzisti di cui diviene il datore di lavoro, sia altri agenti di commercio di cui diviene il preponente.

La espressa sottolineatura di cui sopra, anche se può sembrare sovrabbondante allo stato del diritto vigente, appare opportuna, anche in riferimento al processo di omogeneizzazione delle legislazioni europee.

Di ciò tiene conto la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 si tende a modificare, nel senso già esposto, l'articolo 1742 del codice civile, mentre, con l'ultimo comma si è ritenuto definire la « misura minima » non rinunciabile del compenso la cui definizione è ancorata agli accordi economici collettivi, agli usi, ovviamente esistenti nel luogo ove ha sede l'impresa per cui opera l'agente, oppure affidata al giudice.

Con l'articolo 2 si definisce la durata del contratto.

Con l'articolo 3 si tende a rendere valida la rinuncia al diritto di esclusiva solo se è reciproca. Si tratta di una precisazione opportuna tenendo presenti le esigenze di alcune categorie per le quali è assai difficile rinunciarvi con grande facilità.

Anche l'inciso « salvo diversa disciplina data dagli accordi economici e collettivi per particolari categorie », pur tenendo fermo il principio alla reciprocità della rinuncia all'esclusiva, senza permettere il frammentarismo delle deroghe individuali, consente deroghe collettive per determinate categorie.

L'articolo 3, tende inoltre ad eliminare il cosiddetto « mono-mandato », con reciproche garanzie sia per il proponente, sia per l'agente.

L'articolo 4 della proposta di legge tende a regolare i problemi della riscossione dei crediti del proponente da parte dell'agente e la definizione della relativa provvigione.

Gli articoli 5 e 6 si soffermano sulla rappresentanza e sugli obblighi dell'agente.

L'articolo 7 definisce le conseguenze derivanti da eventuali inadempimenti dell'agente non imputabili, ben s'intende, a imperizia o a negligenza dello stesso, mentre l'articolo 8 tende a definire i diritti dell'agente.

Una innovazione è portata con l'articolo 9 ove si afferma che l'agente ha diritto ad essere indennizzato anche nel caso di una sua sottoutilizzazione o inutilizzazione. Si tratta ovviamente dei casi in cui l'agente, adoperatosi per lo sviluppo dell'attività commerciale nel settore affidatogli, veda poi disperdere o ridurre la sua attività per inadempienza del proponente.

L'articolo 10 pone tra i crediti privilegiati quelli derivanti dalla esecuzione del contratto di agenzia.

L'articolo 11 addebita al proponente le spese di conservazione delle cose che lo agente detiene per la esecuzione del suo incarico.

Gli articoli 13 e 14 tendono a porre su di un terreno di pariteticità dell'agente e del proponente, le condizioni e le conseguenze della rescissione del contratto sia a termine che indeterminato.

L'articolo 15 definisce l'indennità di fine rapporto composta di due parti: l'una proporzionata all'ammontare delle provvigioni maturate nel corso del contratto e alla durata del rapporto, l'altra in relazione al vantaggio che rappresenta per il proponente la clientela conservata o ampliata dall'opera dell'agente.

Il recepimento in una legge di quest'ultimo aspetto della indennità mira a mettere l'ordinamento italiano al passo con quanto variamente esprimono le legislazioni di vari Stati europei (indennità compensatrice *du préjudice subi* per l'agente di commercio o l'indennità di clientela per il viaggiatore o piazzista in Francia, la indennità *d'eviction* in Belgio; il cosiddetto *aggemes sener ausgleich* in Germania), e mira anche ad adeguarlo alle indicazioni dell'articolo 21 della proposta di direttiva comunitaria.

Tale istituto del resto, è da tempo ben presente negli accordi economici collettivi come si può rilevare dall'articolo 10 dell'accordo delle aziende aderenti alla CONFAPI del 1974 o dall'articolo 14 dell'accordo 18 gennaio 1977 per gli agenti di imprese commerciali.

Contrariamente a detti accordi la proposta di legge prevede tale diritto anche a favore dell'agente legato da un contratto a tempo indeterminato e lo prevede qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto anche da parte dell'agente. In questo caso la proposta tende però a tutelare i diritti del proponente prescrivendo un limite di tempo per il quale l'agente dimissionario è impedito ad operare per una ditta concorrente a meno che non vi sia la rinuncia alla parte di indennità riguardante la clientela.

L'articolo 16 rende inderogabili, da parte delle parti interessate, una volta adeguate, le norme del codice civile e l'articolo 17 estende l'applicazione delle disposizioni fino ad ora enunciate anche nella ipotesi in cui all'agente sia conferita dal proponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Onorevoli colleghi, indipendentemente dal merito, riteniamo che non sfugga, nell'interesse generale, l'importanza di mettere ordine in una materia di tanta rilevanza. È per questo che ci auguriamo un sollecito avvio dell'*iter* della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1742 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Nozione.* — È agente di commercio il lavoratore autonomo che, in forma individuale e collettiva, in possesso dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge, assume stabilmente l'incarico di promuovere, in modo autonomo e indipendente, senza vincoli di orario, per conto di uno o più preponenti, verso compenso, la conclusione di contratti in una zona determinata e di compiere le operazioni accessorie.

Il contratto di agenzia è nullo ove non si preveda la determinazione del compenso e quella della zona.

La misura minima non rinunciabile del compenso viene stabilita dagli accordi economici collettivi, dagli usi, ovvero dal giudice, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività prestata, nonché, ove occorra, del parere delle associazioni sindacali ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 1742 del codice civile è aggiunto il seguente:

« *ART. 1742-bis. — Durata del contratto di agenzia.* — Il contratto di agenzia si presume a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In nessun caso però il rapporto può avere una durata inferiore ai dodici mesi e, ove l'abbia, si intende estesa ad un anno.

Ogni patto contrario è nullo.

Se il rapporto continua dopo la scadenza del termine inizialmente convenuto e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera concluso a tempo indeterminato fin dal suo inizio ».

ART. 3.

L'articolo 1743 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Diritto d'esclusiva.* — Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nelle stesse zone e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza fra loro.

Salvo diversa disciplina data dagli accordi economici collettivi per particolari categorie, la rinuncia al diritto di esclusiva è valida solo se è reciproca.

In nessun caso l'agente può essere obbligato ad operare per un solo preponente, purché non operi in concorrenza ».

ART. 4.

L'articolo 1744 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riscossione.* — Salvo patto contrario, per il quale si chiede la forma scritta, l'agente ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Non può tuttavia concedere sconti o dilazioni che non siano d'uso senza speciale autorizzazione.

L'agente ha diritto ad una provvigione sugli incassi effettuati, aggiuntiva rispetto alle provvigioni di vendita ».

ART. 5.

L'articolo 1745 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rappresentanza dell'agente.* — Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, sono validamente fatti all'agente.

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e compiere tutti gli atti che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo ».

ART. 6.

L'articolo 1746 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Obblighi dell'agente.* — L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli secondo le modalità relative all'esecuzione dello stesso e accettate dall'agente contestualmente all'accettazione dell'incarico. Tali modalità devono tenere conto dell'autonomia operativa dell'agente di cui al precedente articolo 1742.

Deve altresì fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nelle zone assegnategli, ed ogni altra informazione utile di cui venga a conoscenza per valutare la convenienza dei singoli affari.

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia ».

ART. 7.

L'articolo 1747 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Impedimento dell'agente.* — L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli, personalmente e mediante la propria organizzazione, deve darne avviso al preponente in tempo utile e in mancanza è obbligato al risarcimento del danno; in tal caso l'incarico non potrà venirgli revocato sempreché il temporaneo impedimento non dipenda da cause imputabili a negligenze o imperizia dell'agente.

Ulteriori disposizioni relative al caso di impedimento dell'agente possono essere stabilite dagli accordi economici collettivi ».

ART. 8.

L'articolo 1748 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Diritti dell'agente.* — Il compenso dell'agente deve sempre essere determi-

nato in misura percentuale salvo restando il diritto ad un minimo garantito ai sensi del precedente articolo 1742, ed in proporzione alla quantità e qualità dell'attività prestata.

Salvo patto contrario, il diritto dell'agente alle provvigioni si riferisce agli affari promossi. La provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale per causa non imputabile al preponente e comunque quando il preponente non ha respinto gli ordini entro otto giorni dalla recezione, la provvigione spetta all'agente in proporzione alla parte eseguita. L'onere della prova della causa non imputabile spetta al preponente.

La provvigione è dovuta anche per gli affari comunque conclusi dal preponente e che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente; la rinuncia a questo diritto è valida solo in quanto le parti abbiano reciprocamente rinunciato al diritto di esclusiva di cui all'articolo 1743.

L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia, salvo che diversamente dispongano l'accordo delle parti, o gli usi, per quanto riguarda le spese sostenute per prestazioni speciali espressamente richieste dal preponente ed effettuate con il suo consenso esplicito e nei limiti di tale consenso ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 1748 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 1748-bis. — *Ridotta utilizzazione dell'agente.* — L'agente ha diritto ad una indennità nel caso in cui sia stato utilizzato dal preponente in misura inferiore al previsto o non sia stato utilizzato affatto. Tale indennità è calcolata sulla base di quanto egli avrebbe presumibilmente percepito in caso di normale utilizzo della sua attività salvo restando il risarcimento del maggior danno ».

ART. 10.

Dopo l'articolo 1748 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 1748-ter. — *Privilegio dei crediti dell'agente.* — I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto di agenzia relativi alle retribuzioni, alle indennità di fine rapporto, nonché il credito per il mancato utilizzo dell'attività e quello per il rimborso spese, in quanto dovuto, hanno privilegio sulle cose del preponente che l'agente detiene per l'esecuzione del suo incarico.

Si applicano a questo privilegio le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2756.

L'agente ha il diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha promosso o concluso, con precedenza sul preponente e sui creditori di questo ».

ART. 11.

Dopo l'articolo 1748 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 1748-quater. — *Spese.* — Il preponente è tenuto a rimborsare all'agente le spese fatte per conservare le cose che questi detiene per l'esecuzione del suo incarico, a risarcirlo delle perdite cagionate dal deposito nonché delle spese per la restituzione o la consegna ».

ART. 12.

L'articolo 1749 del codice civile è abrogato.

ART. 13.

L'articolo 1750 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Recesso dal contratto.* — Ciascuna delle parti può recedere dal contratto di agenzia sia esso a termine o a tempo

indeterminato, dandone preavviso in forma scritta nei termini stabiliti dagli accordi economici collettivi o dagli usi.

In mancanza di preavviso il recedente in tutti i casi è tenuto a corrispondere all'altra parte una penalità pari all'ammontare del corrispettivo che sarebbe spettato per il periodo di preavviso. Tale penalità è calcolata sulla media delle provvigioni corrisposte negli ultimi tre anni di attività o nel minor tempo di attività svolta, salvo l'eventuale maggior danno subito dalla parte.

Se il preponente recede senza giustificato motivo da contratto a termine, prima della scadenza del termine stesso, all'agente spetta una somma sostitutiva per le mensilità non lavorate, calcolate secondo i criteri di cui al precedente comma.

Nel caso previsto dal comma precedente, se a recedere dal contratto è lo agente, lo stesso è tenuto a risarcire eventuale danno subito dal preponente ».

ART. 14.

Dopo l'articolo 1750 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 1750-bis. — *Patto di limitata concorrenza.* — L'eventuale patto che limita la concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del contratto è nullo, se non risulta da atto scritto, se non è approvato specificatamente, se non è circoscritto ad una determinata zona e clientela ovvero a determinate attività, prodotti o servizi.

La durata del vincolo non può essere superiore a 18 mesi; se è pattuita una durata maggiore, ovvero se non è determinata, essa si riconduce nella misura indicata.

Il patto è altresì nullo se non è previsto un corrispettivo a favore dell'agente da versarsi mese per mese per tutta la durata del patto stesso, nell'ammontare calcolato sulla base delle provvigioni maturate dall'agente e tenuto conto di tutte le circostanze.

Se non vi è accordo delle parti per la determinazione delle clausole del patto, provvede il giudice, su loro istanza congiunta, secondo equità ed avuto sempre riguardo al loro interesse.

Il giudice può anche ridurre ad equità la prestazione che in relazione alle circostanze, sia divenuta manifestamente eccessiva ».

ART. 15.

L'articolo 1751 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Indennità di fine rapporto.* — All'atto della cessazione del rapporto a termine e a tempo indeterminato, qualunque ne sia la causa, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità così calcolata:

a) in proporzione all'ammontare delle provvigioni maturate nel corso del contratto e alla durata del rapporto nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità;

b) in proporzione corrispondente al vantaggio che rappresenta per il preponente la clientela conservata o ampliata dall'agente stesso, la cui misura è determinata dagli accordi economici collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. A tal fine si avrà in tutti i casi riguardo alla durata del rapporto, all'ammontare delle provvigioni maturate e all'eventuale pregiudizio subito dall'agente.

All'agente che recede, senza giustificato motivo, da contratto a tempo indeterminato è inibito di svolgere, per il periodo di sei mesi, attività per un nuovo preponente in concorrenza, a meno che non chieda che nella determinazione della indennità di cui al precedente comma, venga cancellata la voce di cui alla lettera b).

Nel caso di morte dell'agente l'indennità di cui al presente articolo spetta agli eredi ».

ART. 16.

INDEROGABILITÀ DELLE NORME.

Le disposizioni contenute in questa legge sono inderogabili dalle parti e saranno integrate dagli accordi economici collettivi. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni disposizione con essa contrastante.